



**COMUNE DI CAPRAROLA**  
Provincia di Viterbo

**Numero Registro Generale 68 del 24-08-2022**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**SETTORE IV - VIGILANZA - PUB.SICUREZZA - SUAP**

**OGGETTO:** ORDINANZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN VETRO E IN LATTINA 66^ SAGRA DELLA NOCCIOLA.

Il sottoscritto Comandante di P.L. Luigi Stefanucci, nominato con decreto del Sindaco n. 4 del 03.01.2022, Responsabile del Settore IV – Area di Vigilanza, con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

**VISTO** il programma presentato dall' Associazione Proloco di Caprarola per i festeggiamenti della 66^ Sagra della Nocciola che si svolgeranno dal 25 Agosto al 1 Settembre 2022;

**VISTO** che in onore della suddetta sagra sono programmate varie manifestazioni religiose, culturali e musicali, in calendario;

**RITENUTO** che durante le serate di possa verificare un notevole consumo di bevande;

**CONSIDERATO** che le bevande nei contenitori in vetro e plastica potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi;

**RITENUTO** di dover porre in essere azioni per la tutela e la sicurezza delle persone;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

**IN MERITO** alle determinazioni impartite dal ministero dell'interno a riguardo della valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, nei giorni dal 25 agosto al 01 settembre 2022 dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno seguente.

**ORDINA**

1        è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2        è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3        il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n. 650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori sarà ammesso il pagamento della suddetta sanzione pari alla somma di 500 euro;

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Viterbo nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

Caprarola, 24-08-2022

**IL RESPONSABILE**  
DOTT. LUIGI STEFANUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005